



Unione Europea  
REPUBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

Servizio Ufficio Genio Civile Catania

U.O.10 - Acque: concessioni e autorizzazioni

Il Dirigente del Servizio

- Vista** l'istanza in data 25/01/2017 della Società Crisafulli Angelo & C. s.n.c., avanzata a norma dell'Art.10 del D.Lgs. 275/1993, come da ultimo modificato dall'Art.19 della L.R. 29/09/2016, n.20, dalla quale si rileva che in località Mandraperò, foglio 41 particella 226, del Comune di Adrano la Ditta medesima, domiciliata e residente ad Adrano in via Enrico Fermi n° 56, ha praticato abusivamente lo scavo di un pozzo trivellato dalle caratteristiche geometriche e funzionali da accertare;
- Considerato** che il Comune di Adrano è compreso nei territori sottoposti alla tutela della Pubblica Amministrazione e che qualsiasi lavoro di scavo finalizzato alla ricerca idrica di acque sotterranee deve essere preventivamente autorizzato da questo Ufficio ai sensi del T.U. 11/12/1933, n.1775;
- Ritenuto** che tali lavori sono da ritenersi abusivi per trasgressione al disposto dell'Art.95 del T.U. di leggi 11/12/1933 N°1775;
- Considerato** che l'esecuzione abusiva delle opere di ricerca di acque sotterranee e la loro utilizzazione non consente l'imposizione preventiva, da parte di questo Ufficio, di particolari condizioni e prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, né l'effettuazione degli opportuni controlli a tutela della falda idrica, con pericolo di danni anche irreversibili al bacino interessato;
- Vista** la Legge 24/11/1981, n.689 e s.m.i.;
- Visto** il Decreto Legislativo 01/09/2011 n.150;
- Visto** il T.U. 11/12/1933, n.1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici e successive modifiche ed integrazioni;

**DECRETA**

la Società Crisafulli Angelo & C. s.n.c. nato ad Adrano il 15/11/1959, domiciliata ad Adrano in via Enrico Fermi n° 56, è dichiarata in contravvenzione per trasgressione all'Art. 95 del T.U. di leggi 11/12/1933, n.1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici.

La Società Crisafulli Angelo & C. s.n.c. verrà ammessa al beneficio dell'oblazione con il pagamento in misura ridotta, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica del presente decreto, ai sensi del disposto dell'Art.16 della Legge 24/11/1981 N°689 e s.m.i., della somma di € 20,00 (Euro venti/00) da versare in conto Entrate Cassa Regione Siciliana, tramite conto corrente postale n.12202958, intestato a "Cassiere della Regione Siciliana Banco di Sicilia - Catania" indicando **obbligatoriamente** nella causale: "Capo 8 - Capitolo 2301 - Sanzione amministrativa per trasgressione art.95 del T.U.1775/1933 - Pozzo in C.da \_\_\_\_, f. \_\_\_\_, p.lla \_\_\_\_, Comune di \_\_\_\_\_".

Si fa carico alla Società interessata di trasmettere tempestivamente a questo Ufficio l'originale della ricevuta dell'eseguito versamento.

L'omesso versamento della suddetta somma nel termine stabilito comporterà l'emissione da parte di questo Ufficio del provvedimento di ordinanza-ingiunzione previsto dall'Art.18 della Legge 24/11/1981, n.689 e s.m.i., con il pagamento della somma di € 516,00 (Euro cinquecentosedici/00), oltre le eventuali spese.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'art.6 del D.Lgs. 01/09/2011 n.150, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Prot. N°

030324

Catania

09 FEB. 2017

Il Dirigente della U.O.10  
Sonia Berretta

L'Istruttore  
M.G. Richichi



Il Dirigente del Servizio  
S.G. Ragusa